

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
DELLA IMPORTAZIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI
NELL'ANNO 2012**

1. PREMESSE

Il D. Lgs. 79/99, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, all'articolo 11 prevede che: *“Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh”.*

L'art. 6, comma 1 del D.lgs. dell'8 febbraio 2007, n. 20, stabilisce che *“al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”*

Inoltre, l'art. 6, comma 2, dello stesso D.lgs., prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento”.

La quota di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico nazionale in adempimento del D. Lgs. 79/99 - inizialmente fissata al 2% - e successivamente, modificata dal D. Lgs. 387/03, che ha dato attuazione nel nostro Paese alla direttiva 2001/77/CE, è stata ulteriormente incrementata dall'art. 2, comma 146 della legge 244/07 che prevede, per il periodo 2007-2012, un incremento annuale di 0,75 punti percentuali. **Per il periodo 2013-2015**, l'art 25 del decreto 28/2011 prevede che, a

partire dal valore assunto per l'anno 2012, la quota d'obbligo si riduca linearmente in ciascuno degli anni successivi fino ad annullarsi nel 2015, secondo quanto riportato nel prospetto seguente.

Anno di riferimento	Quota d'obbligo	Anno di assolvimento
2010	6,05%	2011
2011	6,80%	2012
2012	7,55%	2013
2013	5,03%	2014
2014	2,52%	2015
2015	0,00%	2016

Per l'anno 2012, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 28/2011, **l'energia elettrica importata è tutta soggetta all'obbligo**. Pertanto non è possibile esentare le importazioni di energia rinnovabile mediante presentazione delle GO.

2. DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E REGIME DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito GSE) svolge attività di regolamentazione e controllo della produzione da fonti rinnovabili e di gestione del sistema dei certificati verdi ad essa associato.

Tra dette attività, come previsto dall'art. 13 del citato DM 18 dicembre 2008, vi è anche la verifica dei dati riportati nelle autocertificazioni, redatte dagli operatori ai sensi del DPR 445/00, attestanti i valori di energia elettrica da fonti non rinnovabili prodotta, importata e esportata, ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99.

Scopo della presente Procedura è indicare agli importatori e ai produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, quali siano le informazioni relative ai dati di produzione, importazione ed esportazione necessarie al GSE ai fini della quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99 e ai fini della verifica annuale di adempimento.

Con riferimento alla documentazione che gli operatori devono presentare al GSE per ottenere l'esenzione dall'obbligo, il DM 18 dicembre 2008, all'art. 8, ha previsto l'inoltro, **entro il 31 marzo di ogni anno**, dell'autocertificazione attestante le importazioni, le esportazioni e le produzioni da fonti non rinnovabili avvenute nell'anno precedente con separata indicazione dell'energia prodotta da ciascun impianto.

In caso di **produzione** l'autocertificazione evidenzia l'energia elettrica eventualmente prodotta in Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito CAR), nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011, nonché, in presenza di centrali ibride, la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalità di calcolo di cui all'Allegato A del DM 18 dicembre 2008.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili si rappresenta che l'energia derivante da impianti di tale tipologia entrati in esercizio entro il 31.12.2006 è esente dall'obbligo di cui all'art.11 del D.lgs. 79/99, per tutta la durata della convenzione in caso di convenzione CIP 6 e per tutta la durata del periodo di rilascio dei certificati verdi in caso di impianti qualificati IAFR (impianti alimentati da fonti rinnovabili) dal GSE.

Qualora la convenzione CIP 6 sia scaduta ovvero sia esaurito il periodo di rilascio dei certificati verdi, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art.2, comma 143 della Legge 244/07, che definirà le modalità di calcolo della quota di energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti, si applica il DM 18 dicembre 2008 che, all'art.19, comma 2, fissa al 51% detta quota per gli impianti che utilizzano rifiuti urbani, a

valle della raccolta differenziata, oppure combustibili da rifiuti prodotti esclusivamente da rifiuti urbani.

Per gli impianti che utilizzano rifiuti diversi, invece, continuano ad applicarsi, nelle more del citato Decreto, le modalità di calcolo di cui alla Procedura tecnica di qualificazione, approvata con DM 21 dicembre 2007.

L'energia derivante da impianti alimentati da rifiuti non totalmente biodegradabili entrati in esercizio dopo il 31.12.2006, fatta salva la quota del 51% di cui sopra, in attesa dell'emanazione dell'eventuale deroga disposta con proprio decreto dal Ministero, ai sensi del comma 1118 della Legge 296/06, come modificato dall'art. 2, comma 137 della Legge 244/07, è soggetta all'obbligo di cui all'art.11 del D.lgs. 79/99, salvo eventuali successivi conguagli da operarsi da parte del GSE.

In ogni caso, all'autocertificazione deve essere allegata la dichiarazione all'Agenzia delle Dogane (UTF) relativamente all'energia annuale prodotta (dal quadro A al quadro H).

In caso di **importazione** l'autocertificazione deve essere corredata dalla dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino per ciascun mese la quantità di elettricità importata in Italia.

In caso di **manca presentazione delle autocertificazioni**, il GSE, ai sensi del DM. 18 dicembre 2008, art. 8, comma 3, comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in proprio possesso relative agli operatori che abbiano omesso di trasmettere le autocertificazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 387/03 ove è previsto che: *"I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione (...) sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità, importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto"*.

Per quanto attiene al **calcolo del numero dei certificati verdi** da immettere nel sistema elettrico nazionale per ottemperare all'obbligo, si evidenzia che, dal momento in cui la

Legge n. 244/2007, all'art. 2 comma 147, ha ridotto a 1 MWh la taglia del certificato verde (CV), le produzioni e le importazioni soggette all'obbligo, eccedenti i 100 GWh, sono moltiplicate per il coefficiente relativo all'anno di riferimento (7,55 % per l'anno 2012). Il risultato è arrotondato all'unità, con criterio commerciale.

Per le autocertificazioni relative alle produzioni e/o importazioni 2012 (obbligo 2013), trasmesse al GSE entro il 31 marzo 2013, **il GSE verifica**, entro il **31 marzo 2014**, che tutti gli operatori abbiano adempiuto all'obbligo, rendendo disponibile sul relativo conto il corrispondente quantitativo di CV per l'annullamento.

L'**esito della verifica** è notificato dal GSE agli interessati con **lettera raccomandata** entro il **30 aprile 2014**; in caso di esito negativo il soggetto obbligato ha a disposizione ulteriori trenta giorni per adempiere, provvedendo all'acquisto dei CV necessari, sul mercato o dallo stesso Gestore, con conseguente annullamento.

In conformità a quanto previsto dal DM 18 dicembre 2008, art. 13 commi 4 e 5 il GSE comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i **nominativi dei soggetti inadempienti** e l'entità delle inadempienze, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 387/03.

Con cadenza annuale il GSE trasmette le medesime informazioni al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà, invece, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a dare informazioni ai suddetti Ministeri in merito all'entità delle sanzioni comminate ai singoli soggetti per le eventuali ulteriori idonee iniziative.




3. ASPETTIVI OPERATIVI

Di seguito sono illustrate le modalità operative per la comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione.

Gli operatori già titolari di un "conto proprietà", ossia coloro i quali anche negli anni precedenti sono stati soggetti all'obbligo, sono invitati a consultare i successivi **paragrafi 3.1 e 3.2**; gli operatori non titolari di "conto proprietà" sono invitati a consultare il successivo **paragrafo 3.2**.

3.1 Procedura informatica per l'inserimento dei dati di autocertificazione

Analogamente agli scorsi anni, sul portale GSE, all'indirizzo: <https://applicazioni.gse.it> è disponibile un'apposita maschera attraverso la quale l'operatore, già in possesso dei codici di abilitazione, può accedere ad un'area riservata per il caricamento dei dati di autocertificazione sul proprio conto proprietà, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo (vedi esempi maschere).



Gli operatori già titolari di "conto proprietà" sono invitati a collegarsi alle predette pagine

web entro il 31 marzo 2013 per compilare i modelli presenti nella sezione Autocertificazione.

La scheda degli impianti non deve essere compilata manualmente. Questa sezione verrà popolata automaticamente attraverso l'inserimento del CODICE CENSIMP e del CODICE RICHIESTA TERNA per ognuno degli impianti presentati.



Inseriti i due codici e premuto il pulsante "Ricerca", il sistema verificherà l'esistenza dell'impianto in questione nell'anagrafica di TERNA.

Se l'esito della verifica sarà positivo, la scheda si popolerà con i dati anagrafici dell'impianto associato al CENSIMP imputato. Se l'esito sarà negativo, l'operatore dovrà farsi censire da TERNA l'impianto in questione e quindi riprovare.

Gli operatori, che hanno presentato la documentazione nell'anno precedente, troveranno le schede impianto precompilate con le informazioni inviate lo scorso anno. Se qualche impianto dovesse essere privo del codice CENSIMP, questo sarà evidenziato in giallo in una apposita griglia di riepilogo (come mostrato nella maschera sottostante).

<u>Impianto</u>	<u>CENSIMP</u>	<u>Località</u>	<u>Comune</u>	<u>Produzione Netta</u>	<u>Produzione Esente</u>	<u>Modifica</u>	<u>Elimina</u>
IMPIANTO		ROMA	ROMA	0	0		

L'operatore può decidere di modificare tali impianti premendo sul relativo pulsante e inserendo per negli appositi campi i relativi codice CENSIMP e codice RICHIESTA TERNA, quindi effettuare la ricerca per verificare la correttezza dei dati.

Qualora ci siano impianti senza codice CENSIMP, il sistema avviserà l'utente con un messaggio e sarà comunque possibile salvare l'autocertificazione.

L'invio dell'autocertificazione al GSE è invece vincolato alla presenza, per ogni impianto presentato, dei codici CENSIMP e RICHIESTA TERNA.

I dati relativi l'energia elettrica dovranno essere riportati in MWh.

Relativamente agli impianti di **cogenerazione** gli operatori dovranno indicarne:

- **la produzione riconosciuta CAR ai sensi del D.lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011;**
- **la produzione riconosciuta ai sensi della delibera AEEG 42/02, solo per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di cui al DM 24 ottobre 2005.**

Relativamente al riconoscimento CAR, si rappresenta che la dichiarazione resa dall'operatore nell'ambito della presente procedura di autocertificazione:

- non costituisce titolo per l'operatore in merito al riconoscimento tecnico della CAR, per la quale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011;
- non costituisce titolo per l'operatore, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, in merito al riconoscimento tecnico della cogenerazione per il quale si rinvia a quanto previsto dalla delibera AEEG 42/02;
- non sostituisce l'invio dei dati previsto dal D.lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011.

Resta inteso che, ai fini del conteggio dell'energia soggetta ad obbligo, qualora la richiesta di riconoscimento CAR dovesse essere respinta, la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo sarà pari a quella indicata nel campo a) dell'Allegato 1.

Le informazioni, inserite *on-line*, possono essere visualizzate, stampate ed eventualmente modificate fino al momento della conferma che deve essere effettuata dall'operatore **entro la data del 31 marzo 2013**. Dopo tale scadenza i dati digitati e

confermati sono acquisiti dal sistema informativo del GSE senza possibilità di ulteriori modifiche.

3.2 Invio dell'Autocertificazione per posta

Gli **operatori titolari di “conto proprietà”** inviano a mezzo posta copia dei dati di sintesi riportati nell'Autocertificazione *on-line* e visualizzati dalla schermata “Riassunto Dati Autocertificazione Immessi”, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società, corredati, in caso di importazione, di copia degli Allegati **3 e 3bis**.

Gli **operatori non ancora titolari di “conto proprietà”** sono tenuti ad inviare l'autocertificazione e gli allegati, debitamente compilati in tutte le loro parti, esclusivamente per posta. In caso di produzione, sarà sufficiente specificare la propria posizione negli allegati 1 e 2 mentre, in caso di importazione, negli allegati 1, 3 e 3 bis.

In entrambi i casi nella autocertificazione deve indicarsi: “La presente dichiarazione è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto”.

Alla autocertificazione deve essere allegata copia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della società, che ha sottoscritto l'autocertificazione.

Eventuale documentazione in lingua straniera deve essere sempre corredata della relativa traduzione giurata in lingua italiana.

L'invio dell'autocertificazione e della documentazione allegata va effettuato, entro il termine del 31 marzo 2013, al seguente indirizzo:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A
Divisione Operativa
Autocertificazione Obbligo CV
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Si raccomanda di indicare nominativo e recapito telefonico del Referente Tecnico dell'operatore.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:

- o Per l'autocertificazione dell'obbligo:

Sandro Renzi, tel.: +3906.8011.4288; e-mail: sandro.renzi@gse.it

- o Per la gestione amministrativa e per le operazioni di annullamento dei CV:

Pierina Ceracchi, tel.: +3906.8011.4178; e-mail: pierina.ceracchi@gse.it

Allegato 1

PRODUZIONE E IMPORTAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2012					
OPERATORE ELETTRICO					
ragione sociale:					
codice fiscale / partita IVA:					
indirizzo:					
comune			provincia		CAP
telefono		fax		e-mail	
REFERENTE TECNICO					
nome e cognome					
indirizzo					
comune			provincia		CAP
telefono		fax		e-mail	
PRODUZIONE (vedere Allegato 2 per dettaglio impianti) in milioni di KWh - GWh					
[A] totale produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale					
[B] produzione CAR al netto S.A.(1) o di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento					
[C] produzione soggetta ad obbligo [A]-[B]					
IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI in milioni di kWh - GWh					
[D] importazioni totali nel 2012					
[E] importazioni esenti (2) nel 2012					
[F] importazioni soggette ad obbligo [D]-[E]					
[G] esportazioni nel 2012					
TOTALE					
totale produzione e importazione del 2012 soggetto ad obbligo [C]+[F]-[G]					
<small>(1) Produzione CAR ridotta dei relativi S.A. al fine di calcolare correttamente l'energia netta soggetta ad obbligo</small>					
<small>(2) Ai sensi Dlgs. 28/2011 art.25</small>					

Allegato 2

LISTA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI NON RINNOVABILI						
PRODUZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2012						
denominazione impianto	località	comune	provincia (sigla)	regione	produzione da fonti non rinnovabili al netto degli autoconsumi di centrale	produzione in regime di cogenerazione ad alto rendimento(1) o di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento
					(milioni di kWh - GWh)	
TOTALE PRODUZIONE IMPIANTI (da riportare in Allegato 1):					totale da riportare in [A]	totale da riportare in [B]

(1) Produzione CAR ridotta dei relativi S.A. al fine di calcolare correttamente l'energia netta soggetta ad obbligo

